

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-bis
n. 17

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore GINETTI)

approvata nella seduta antimeridiana del 13 luglio 2016

SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SUI CITTADINI DI PAESI TERZI E IL SISTEMA EUROPEO DI INFORMAZIONE SUI CASELLARI GIUDIZIALI (ECRIS), E CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE 2009/316/GAI DEL CONSIGLIO (COM(2016) 7)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 2016

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che, anche a seguito dei gravi attentati terroristici di Parigi, il Consiglio europeo del 18 dicembre 2015 ha richiesto di intensificare con urgenza la condivisione delle informazioni pertinenti, segnatamente assicurando la condivisione sistematica dei dati dei casellari giudiziari delle persone legate al terrorismo (e alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità) e l'estensione del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) ai cittadini di Paesi terzi (punto 5);

ricordato che ECRIS è un sistema elettronico per lo scambio di informazioni in base al quale gli Stati membri di condanna devono notificare le informazioni e gli aggiornamenti relativi alle condanne pronunciate a carico di un cittadino di un altro Stato membro allo Stato membro di cittadinanza, che deve conservare queste informazioni. Di conseguenza, lo Stato membro di cittadinanza è in grado, su richiesta, di fornire informazioni complete e aggiornate sui precedenti penali dei propri cittadini, indipendentemente dal Paese dell'Unione europea in cui sono state pronunciate le condanne. Tale sistema si basa sulla decisione quadro 2009/315/GAI e sulla decisione quadro 2009/316/GAI;

rilevato che, per quanto ECRIS sia in astratto applicabile anche ai cittadini di Paesi terzi, tuttavia non avendo questi la cittadinanza di uno Stato membro, lo Stato membro richiedente deve fare richieste sulla loro posizione giuridica a tutti gli altri Stati membri, con oneri amministrativi evidenti, stimati in circa 78 milioni di euro l'anno. Tale meccanismo di richiesta generalizzata scoraggia l'assunzione di informazioni, tanto che spesso non si dispongono di informazioni complete sui precedenti penali dei cittadini di Paesi terzi;

valutato che con la proposta in esame si estende l'ambito di applicazione della decisione quadro 2009/315/GAI, al fine di includere anche l'obbligo per lo Stato membro di condanna di conservare le informazioni sui precedenti penali di cittadini di Paesi terzi, comprese le impronte digitali per rendere sicura l'identificazione;

valutato altresì che, per quanto riguarda i costi, ogni Stato membro dovrebbe sostenere le proprie spese per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione della propria banca dati di casellari giudiziari e per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione degli adeguamenti tecnici necessari per usare ECRIS;

valutata la relazione del Governo, acquisita ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

considerato altresì che la proposta di direttiva in titolo è connessa con gli atti del Governo nn. 261, 262, e 263, attualmente all'esame del

Parlamento, di attuazione delle deleghe contenute negli articoli 1, 19, 20 e 21, della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

– si ritiene congrua la base giuridica costituita dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera *d*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per le misure intese a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni;

– il principio di sussidiarietà è rispettato poiché la condivisione di informazioni relative alle condanne di cittadini di Paesi terzi richiede uno strumento legislativo europeo;

– la proposta è anche conforme al principio di proporzionalità poiché imperniata su un sistema decentrato per identificare lo o gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di Paesi terzi, basato su un filtro-indice contenente i dati sull'identità, resi anonimi, dei cittadini di Paesi terzi condannati, estratti dal casellario giudiziale nazionale, e su un meccanismo di ricerca «*hit/no hit*». L'eventuale «*hit*» segnala che sono disponibili informazioni sui precedenti penali di cittadini di Paesi terzi e indica lo o gli Stati membri che possono fornirle. Detti Stati membri possono quindi essere invitati a inviare informazioni complete tramite ECRIS. In tal modo, si dovrebbe superare l'inefficiente e oneroso meccanismo delle richieste generalizzate.

L'obbligo di conservazione, per lo Stato membro di condanna, anche delle impronte digitali della persona, previsto dalla lettera *j*) del nuovo articolo 4-*bis* della decisione quadro 2009/315/GAI appare una previsione necessaria per identificare in maniera certa i cittadini di Paesi terzi;

– nel merito, si esprime pieno sostegno alla proposta della Commissione europea e se ne auspica una rapida approvazione.

